Regolamento di Brianza SiCura ODV

Il funzionamento di Brianza Sicura ODV è regolato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento, approvato dall'Assemblea a norma di Statuto in data 30/04/2021.

Art. 1. Gli Associati

- Adesione

All'Associazione Brianza SiCura si aderisce compilando l'apposita domanda scritta (v. allegato 1), contenente i propri dati identificativi, la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali, l'accettazione senza riserve dello Statuto e delle finalità dell'Associazione, l'impegno a rispettare i regolamenti interni e il Codice etico. Possono associarsi le persone fisiche e gli enti, questi ultimi nella persona del rappresentante legale o suo delegato.

La domanda deve essere completata dall'autocertificazione di assenza di procedure legate ai reati indicati al successivo art. 2, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative e dalla ricevuta di pagamento della quota associativa annuale. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (Pec/sito web, indirizzo mail).

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti Associati entro 30 giorni dal ricevimento, dopodiché in assenza di provvedimento di rigetto la domanda si intende accolta e il nominativo dell'Associato viene annotato nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. In caso di conferma del rigetto della domanda di ammissione, la quota sociale verrà restituita.

- Fine del rapporto

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso od esclusione. L'Organo di Amministrazione deve sospendere temporaneamente l'Associato durante le procedure giudiziarie legate ai reati indicati al successivo art. 2 o (in casi di particolare gravità morale) nelle more di una decisione definitiva sull'espulsione. La sospensione temporanea verrà annotata sul Libro degli Associati.

L'Associato può anche comunicare per iscritto all'Organo di Amministrazione la sua temporanea autosospensione, che verrà annotata sul Libro degli Associati.

a) Il recesso è atto volontario dell'Associato, deve essere comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. Qualora venga comunicato entro i tre mesi precedenti la fine dell'anno, il recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo; in caso contrario l'Associato sarà comunque tenuto al pagamento della quota dell'anno successivo.

Il mancato versamento della quota associativa entro il termine ultimo del 1° luglio di ogni anno viene equiparato a un recesso.

b) L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- atti in contrasto con i principi enunciati nel Codice etico;
- mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;
- sentenze definitive di condanna per reati di cui all'art. 2.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'Associato a mezzo lettera raccomandata AR o Pec ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associato escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata AR o Pec inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 2 Reati per i quali si determina la sospensione o l'esclusione degli Associati

A norma del precedente articolo, si procede alla sospensione degli Associati in caso di procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dall'art.7 comma 1 del dl 235/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Si procede all'esclusione in caso di sentenze definitive di condanna per i medesimi reati.

Art. 3. Associati Onorari

L'Assemblea può nominare a suo insindacabile giudizio degli Associati Onorari, ossia coloro che contribuiscono o hanno contribuito al raggiungimento degli scopi sociali. Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto e sono esclusi dal versamento della quota.

Art. 4. L'Assemblea degli Associati, detta "Coordinamento"

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Il suo svolgimento è pubblico, per cui – oltre agli Associati – vi possono prendere parte con diritto di parola i rappresentanti dei Comuni aderenti e in generale tutti i cittadini.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati di maggiore età che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Vige il principio del voto singolo. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, compreso sé stesso. Qualora

l'Associazione avesse un numero di Associati non inferiore a 500, ciascun Associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque Associati, compreso sé stesso. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.[1].

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata anche se ne fa richiesta almeno un decimo degli Associati. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici a ciascun Associato e ai Delegati dei Comuni aderenti e pubblicato sulla home page del sito istituzionale almeno 8 giorni prima della data fissata. Dell'Assemblea può essere data pubblicità anche con altri mezzi, in particolare da parte del Comune ospitante di turno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione, che si intende generalmente in seconda convocazione; la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli Associati risultanti dal Libro degli Associati aventi diritto al voto e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea si svolge in luogo pubblico, di preferenza in uno dei Comuni aderenti a turno. Il Segretario concorda data e modalità dell'incontro con il Comune ospitante, il quale cura possibilmente di pubblicare la convocazione sul proprio sito istituzionale e Informare i membri del proprio Consiglio Comunale e della propria Giunta circa la riunione convocata.

In caso di impedimento allo svolgimento dell'Assemblea in presenza è possibile effettuare la medesima anche in modalità telematica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Dello svolgimento viene redatto dal Segretario un verbale, dal quale risulti anche una sintesi del dibattito; il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. In caso di convocazione in modalità telematica le votazioni si effettuano per appello nominale. Per l'elezione delle cariche sociali, per le deliberazioni relative ai ricorsi avverso il rigetto dell'iscrizione e l'espulsione e comunque per tutte le decisioni che riguardano persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Il Segretario funge da scrutatore. In caso di convocazione in modalità telematica le votazioni a scrutinio segreto si possono svolgere qualora siano garantite la sicurezza e la segretezza del voto

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti. Lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione,

[1] «Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste».

la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sono immediatamente esecutive.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

1. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. nominare il Presidente e revocarlo;
3. nominare e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo (quando previsto), dell'Organo o dell'incaricato della Revisione legale dei conti (quando previsto);
4. approvare il bilancio preventivo, il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione e (nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore[2]) il bilancio sociale;
5. approvare le variazioni al Manifesto di Brianza Sicura, i regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione, il Codice etico;
6. nominare gli Associati Onorari;
7. esaminare i ricorsi avverso il rigetto dell'iscrizione e l'esclusione degli Associati
8. destinare l'avanzo o il disavanzo di esercizio;
9. nominare i Gruppi di Lavoro stabilendone funzioni e compiti, discuterne le indicazioni ed eventualmente approvarne le proposte;
10. nominare il comitato elettorale per le elezioni del Presidente e dell'Organo di amministrazione;
11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
12. nominare (se necessario) i tre conciliatori incaricati di giudicare come amichevoli compositori sulle eventuali controversie tra Associati, ovvero tra Associati e Associazione o i suoi organi
13. deliberare comunque sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione e sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

1. modificare lo Statuto;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e destinare a norma di legge e di statuto il patrimonio residuo;
3. nominare il liquidatore.

Art. 5. Organo di Amministrazione, detto "Direttivo"

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da 5 membri eletti fra tutti gli Associati aventi diritto al voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile[3]. L'Organo di Amministrazione dura in carica per 4 esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

---

[2] Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro.

[3] Cause di ineleggibilità e di decadenza: non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno 8 giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti nuovi amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare, svolge le seguenti attività:

1. elegge tra i propri componenti e revoca il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
2. redige i programmi annuali di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
3. determina l'importo annuale della quota associativa;
4. cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
5. predispone il bilancio preventivo, il bilancio sociale (ove necessario) e il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (termine prorogabile a non più di 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze) unitamente alla relazione di missione;
6. predispone la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
7. predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e il Codice etico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;

8. determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
9. adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione dei soci;
10. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
11. gestisce i dati anagrafici personali degli Associati e ne garantisce la riservatezza;
12. conferisce procure generali e speciali;
13. instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
14. cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
15. decreta la concessione dell'uso del logo;
16. delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione
17. individua le eventuali ulteriori attività esperibili dall'Associazione, diverse da quelle istituzionali, per il conseguimento dei propri fini istituzionali

Art. 6. Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità del sito istituzionale. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza semplice tra tutti gli Associati con diritto di voto; in caso di parità prevale il più anziano in età. Eccetto il caso di elezione suppletiva per surroga di qualche componente, l'elezione del Presidente si svolge contestualmente a quella dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente svolge le seguenti attività:

- convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e l'Organo di Amministrazione
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea
- assume i necessari provvedimenti d'urgenza
- firma i verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione

Art. 7. Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione e svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione di quest'ultimo.

Art. 8. Segretario

Il Segretario viene eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- redige e firma i verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione e ne cura la pubblicazione in un'apposita sezione del sito di Brianza SiCura.
- cura la tenuta del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di quello dell'Organo di Amministrazione, garantendone la consultazione agli Associati che ne fanno richiesta scritta
- tiene il Registro degli Associati, quello dei Comuni aderenti e quello dei volontari non occasionali

- raccoglie le iscrizioni degli Associati
- in sede di votazione Assembleare verifica l'effettivo diritto al voto degli Associati
- cura e aggiorna l'indirizzario degli Associati e dei Comuni aderenti
- conserva la documentazione relativa all'Associazione e cura il rispetto dei dati sensibili degli Associati

Art. 9. Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- tiene il Libro contabile dell'Associazione, con l'indicazione di entrate e uscite e relative motivazioni
- cura il deposito dei bilanci (preventivo, sociale e di esercizio) e la relazione di missione presso la sede sociale e li tiene a disposizione di tutti gli Associati anche in formato informatico
- cura la raccolta delle quote Associative e invia a norma di statuto i solleciti a quanti non avessero rinnovato l'iscrizione
- gestisce verso Associati e volontari eventuali rimborsi spese documentate e approvate dall'Organo di Amministrazione
- cura i rapporti di natura contrattuale dell'Associazione con eventuali lavoratori dipendenti o consulenti autonomi
- pubblica su sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati
- gestisce eventuali raccolte fondi e la partecipazione a bandi al fine di finanziare le attività di interesse dell'Associazione

Art. 10. Modalità di elezione del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

Tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea nomina un comitato elettorale composto di tre Associati, che presiederà alle elezioni ed è garante della loro regolarità.

È data facoltà agli aventi diritto, almeno 15 giorni prima delle elezioni, di presentare al suddetto comitato elettorale la propria candidatura sia alla presidenza sia all'Organo di Amministrazione. Il candidato Presidente può altresì presentare la propria candidatura unitamente a quella dei candidati all'Organo di amministrazione ed eventualmente può presentare un proprio sintetico programma di attività. Il comitato elettorale dà pubblicità presso tutti gli Associati delle eventuali candidature e dei programmi allegati.

Il comitato elettorale stabilisce l'ubicazione del seggio e la data delle elezioni, garantendo l'apertura delle urne per almeno 8 ore anche non continuative; le votazioni si possono svolgere anche per via telematica, qualora siano garantite la sicurezza e la segretezza del voto. Al termine delle operazioni, cura lo spoglio pubblico delle schede e pubblica i risultati.

La votazione si svolge scrivendo su una scheda il nome del Presidente e quello dei componenti dell'Organo di Amministrazione; per quest'ultimo è ammessa (a pena di annullamento della scheda) l'indicazione di un massimo di 4 candidati. La scelta dei candidati è libera, non vincolata ad eventuali candidature unitarie presentate dal Presidente e dei componenti dell'Organo di

Amministrazione. Nel caso in cui l'indicazione di una o più preferenze sia ritenuta invalida, la scheda resta comunque valida per le altre preferenze espresse.

Art. 11. Coordinamento delle Amministrazioni pubbliche aderenti al Manifesto di Brianza Sicura

Le Amministrazioni pubbliche che aderiscono al "Manifesto di Brianza Sicura", approvandolo in Consiglio Comunale, sono iscritte al Coordinamento delle Amministrazioni pubbliche aderenti. La delibera di approvazione deve essere inviata all'Organo di amministrazione, che la conserva negli atti.

Ogni Amministrazione pubblica aderente nomina un suo Delegato ufficiale, che partecipa alle assemblee con funzione propositiva e consultiva ma senza diritto di voto; il Delegato può comunque associarsi a titolo personale acquisendo tutti i diritti degli Associati.

Le Amministrazioni pubbliche aderenti possono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione anche mediante il versamento annuo di un'erogazione liberale, ospitano a turno in una sala pubblica le Assemblee dell'Associazione e ne pubblicano l'avviso sul loro sito istituzionale; inoltre possono in via prioritaria:

- presentare all'Assemblea progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenze, indagini conoscitive e altre iniziative da realizzare nel loro territorio con la collaborazione dell'Associazione;
- richiedere la presenza dell'Associazione a eventi da esse organizzati e legati all'educazione alla legalità, al contrasto delle mafie e della corruzione;
- accedere a iniziative proposte dall'Associazione per la formazione permanente dei dipendenti pubblici sui temi della legalità, della trasparenza e della lotta alla corruzione ed a progetti di scambio di buone pratiche tra Amministrazioni;
- chiedere di pubblicizzare le iniziative di cui sopra sul sito istituzionale dell'Associazione;
- pubblicare il logo dell'Associazione sul loro sito istituzionale.

Art. 12. Volontari

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione può avvalersi di Volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (anche tramite autocertificazione) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e purché non superino gli importi stabiliti dall'art,17 del Codice del Terzo settore. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 13. Gruppi di lavoro

L'Assemblea può istituire gruppi di lavoro specifici, anche a carattere temporaneo, con lo scopo di meglio perseguire le proprie finalità o per realizzare iniziative particolari come eventi pubblici, seminari, convegni, corsi di formazione, eccetera. La partecipazione ai Gruppi è libera e volontaria per i membri di Brianza Sicura, previa esplicita iscrizione. I Gruppi possono convocare esperti e consulenti in qualità di relatori su materie specifiche.

Ogni gruppo nomina a maggioranza un proprio referente come coordinatore dei lavori e come riferimento nei confronti dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; il referente non può essere contemporaneamente membro dell'Organo di Amministrazione. Il referente informa e aggiorna l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione in merito allo stato dei lavori del suo Gruppo e agli indirizzi assunti sui temi in discussione; l'assunzione delle indicazioni e delle proposte dei Gruppi di lavoro è demandata alla decisione dell'Assemblea.

Art 14. Organo di Controllo

L'Assemblea può decidere di nominare un Organo di Controllo che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso può anche esercitare anche il controllo contabile, qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo (se previsto) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Se previsto, l'Organo di Controllo assomma in sé e sostituisce le funzioni dell'Organo di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo è composto da uno o tre membri eletti dall'Assemblea, uno dei quali designato come Presidente. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. È compito del Presidente provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15. Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, ove occorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore[4], l'Assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e

[4] Obbligo di nomina quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 1.100.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate di 2.200.000 euro; 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Giustizia. In caso di Organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'Assemblea stessa sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 16. Comitato scientifico/culturale dei Sostenitori

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico/culturale dei Sostenitori, nel quale iscrivere coloro che – persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni – contribuiscono con il loro sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici. Fanno parte del Comitato scientifico-culturale dei Sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I Sostenitori sono nominati dall'Organo di Amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'Organo stesso.

L'Organo di Amministrazione può invitare i Sostenitori a partecipare alle proprie riunioni e alle Assemblee degli Associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente, sempre senza diritto di voto. I Sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività e sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Allegati:

1. facsimile di domanda di associazione

Approvato dall'Assemblea degli associati in data 30/04/2021